Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2017, n. 20-5711

D.G.R. n. 31-2398 del 9.11.2015 "Legge regionale 78/78. Nuovi indirizzi e criteri per l'organizzazione, la gestione e il sostegno ai sistemi bibliotecari piemontesi". Parziale modifica allegato "sub A" commi 5 e 6 art. 16.

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", con D.G.R. n. 31-2398 del 9.11.2015 è stato approvato il documento recante i nuovi indirizzi e criteri per l'organizzazione, la gestione e il sostegno ai sistemi bibliotecari piemontesi con l'obiettivo di incrementare il livello qualitativo dei servizi e delle strutture dei Sistemi stessi e rimodulare i finanziamenti regionali in funzione dell'impegno e dell'efficienza dei singoli Sistemi.

Tale documento definisce dettagliatamente gli aspetti amministrativi relativi all'erogazione del finanziamento regionale, sia per quanto riguarda i tempi e le modalità che per quanto riguarda gli adempimenti da parte degli enti titolari dei sistemi stessi. Nella fattispecie l'articolo 16, comma 5 e comma 6, prevede che la liquidazione del saldo avvenga entro l'anno di assegnazione del contributo.

Considerate le tempistiche riguardanti l'approvazione della Legge di Bilancio e le conseguenti difficoltà dei soggetti beneficiari ad attenersi alle modalità di rendicontazione, si propone limitatamente ai commi 5 e 6 dell'articolo 16, di eliminare, in entrambi i commi, la frase "entro l'anno di assegnazione del contributo". Tale modifica consente altresì alla struttura di operare nel corretto rispetto delle disposizioni del d.lgs. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazioni dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Le sopraccitate modifiche rimodulano l'art. 16, comma 5 e 6, nel seguente modo:

- comma 5: "Per quanto riguarda gli Enti locali il restante 50%, a saldo, è liquidato a seguito della presentazione di una relazione sulle attività svolte e: [...]"
- comma 6: "Per quanto riguarda i sistemi la cui titolarità sia in capo ad Enti privati, il saldo è liquidato a seguito della presentazione, a firma del legale rappresentante dell'Ente, della seguente documentazione: [...]".

Vista la legge regionale n. 78 del 19 dicembre 1978, recante "Norme per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche pubbliche di Enti locali o di interesse locale";

vista la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei controlli".

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge

## delibera

- di approvare la parziale modifica del documento approvato "sub A" con D.G.R. n. 31-2398 del 9.11.2015 ed intitolato "Legge regionale 78/78. Nuovi indirizzi e criteri per l'organizzazione, la gestione e il sostegno ai sistemi bibliotecari piemontesi", limitatamente ai commi 5 e 6 dell'articolo 16, eliminando in entrambi i commi la frase "entro l'anno di assegnazione del contributo";
- di dare atto di conseguenza che le sopraccitate modifiche rimodulano l'art. 16, comma 5 e 6, nel seguente modo:
  - comma 5: "Per quanto riguarda gli Enti locali il restante 50%, a saldo, è liquidato a seguito della presentazione di una relazione sulle attività svolte e: [...]"
  - comma 6: "Per quanto riguarda i sistemi la cui titolarità sia in capo ad Enti privati, il saldo è liquidato a seguito della presentazione, a firma del legale rappresentante dell'Ente, della seguente documentazione: [...]".

Il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

(omissis)